

**CIRCOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE MISURE DI
SOSTEGNO PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N° 77
RECANTE "MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI
INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA
'LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE', POSTI SOTTO LA TUTELA
DELL'UNESCO".**

Protocollo n. 7279 del **6 AGO. 2009**

VISTA la legge del 20 febbraio 2006, n° 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO;

VISTO l'elenco dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell'UNESCO, aggiornato annualmente al 31 luglio;

VISTA la Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali recante "Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO", prot. 24098 del 30 maggio 2007;

VISTA la Circolare n. 178 del 7 agosto 2008 del *Direttore Generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione Professionale e le Relazioni sindacali* riguardante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi della Circolare del Segretario Generale n. 24098 del 30 maggio 2007 concernente "criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n.91, concernente il Regolamento recante modifiche ai Decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO il D.M. 20 luglio 2009, recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la sopracitata Circolare prot. 24098 del 30 maggio 2007;

1

**SI STABILISCONO I SEGUENTI CRITERI E MODALITÀ PER
L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N° 77**

ART. 1

(Siti UNESCO italiani – Soggetti responsabili della tutela e gestione-Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge del 20 febbraio 2006, n° 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO", di seguito indicata come "legge 77/06" i *soggetti responsabili della tutela e gestione* dei siti italiani culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, di seguito definiti "*siti UNESCO*". L'elenco, aggiornato ogni anno a cura del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è consultabile nel sito WEB all'indirizzo <http://whc.unesco.org>.
2. La gestione dei siti UNESCO fa capo ad un insieme di soggetti istituzionalmente e/o giuridicamente competenti. I *soggetti responsabili della tutela e gestione*, in maniera autonoma o in maniera coordinata secondo le tipologie dei beni che costituiscono i diversi siti, sono: il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "Ministero", le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco o gli altri enti pubblici istituzionalmente competenti a livello territoriale, gli enti ecclesiastici. Sono inoltre *soggetti responsabili della tutela e gestione* specifiche strutture di gestione di carattere pubblico oppure soggetti aventi personalità giuridica privata al cui capitale partecipino anche o esclusivamente soggetti pubblici. Tali strutture possono essere appositamente costituite per la gestione del *sito UNESCO*, oppure possono essere strutture già esistenti alle quali siano state conferite dai soggetti istituzionalmente competenti le attività di coordinamento della gestione.
3. Oltre ai *soggetti beneficiari* individuati nel comma 1, per quanto riguarda le attività previste dall'art. 4 comma 1 lettera d) della legge 77/06 possono essere *soggetti beneficiari* di finanziamenti anche le "istituzioni scolastiche" pubbliche o legalmente riconosciute, comprese le "istituzioni scolastiche" localizzate sul territorio di Regioni che per il momento non hanno siti UNESCO. Per quanto riguarda le attività previste dal comma 1 lettera b) possono essere *soggetti beneficiari* di finanziamenti anche le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o di raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, presenti nel perimetro dei siti UNESCO, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato. Nei due casi sopra indicati, le richieste di finanziamento devono essere presentate attraverso il "*soggetto referente*" come indicato nell'art. 2, comma 2.
4. Possono essere *soggetti beneficiari* dei finanziamenti l'Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, altre eventuali associazioni di *siti UNESCO*, formalmente costituite o consorzi temporanei di *siti UNESCO* costituiti con l'obiettivo di realizzare specifici progetti di interesse comune. In quest'ultimo caso viene individuato dai singoli siti un unico "coordinatore" che svolge le funzioni di "*soggetto referente*" indicate nell'art. 2, comma 3. Per i finanziamenti previsti dall'art. 4 comma 1 lettera d) della legge 77/06 due o più Regioni possono associarsi per la presentazione di specifici progetti di interesse comune, individuando un unico "coordinatore" che svolge la funzione di "*soggetto referente*".

ART. 2

(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento - *Soggetto referente*)

1. I diversi *soggetti responsabili della tutela e gestione* di ogni sito UNESCO individuano, con atto d'intesa formalmente sottoscritto, il "*soggetto referente*" cui spetta la funzione di coordinamento tra tutti i *soggetti responsabili*, con l'obbligo di dare comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nella tutela e gestione del sito delle azioni intraprese per la richiesta del finanziamento, svolgendo anche attività di segreteria, di attuazione e monitoraggio delle azioni finanziate. Il "*soggetto referente*" viene scelto tra i *soggetti responsabili della tutela e gestione* elencati nell'art. 1, comma 2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, svolge le funzioni di referente ai fini della presentazione della domanda di finanziamento il legale rappresentante dell'associazione o il "coordinatore" del raggruppamento temporaneo dei *siti UNESCO*.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate al Ministero, che a tal fine predispose e inoltra ai *soggetti referenti* dei *siti UNESCO* la modulistica necessaria a descrivere il progetto di intervento. La modulistica viene pubblicata sul sito web del Ministero, nel quale viene indicato anche il termine per la presentazione delle domande.
3. Le domande di finanziamento devono essere presentate dal *soggetto referente* di ogni *sito UNESCO* anche se i beneficiari del finanziamento sono uno o più soggetti diversi dal referente, purché tra quelli indicati nell'art. 1.
4. Le domande di finanziamento devono essere accompagnate dall'impegno relativo al cofinanziamento minimo del 10% dell'importo totale del costo dell'intervento.
5. I siti che hanno già beneficiato di un finanziamento a valere sulla legge 77/06, devono allegare ad ogni successiva domanda di finanziamento di nuovo intervento una dichiarazione di adempimento agli obblighi di rendicontazione tecnico/amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.7 della presente Circolare e una dichiarazione di regolarità nello svolgimento dell'attività secondo quanto previsto nel cronoprogramma allegato alla domanda del progetto precedentemente finanziato.

ART. 3

(Interventi ammessi, composizione ed entità del finanziamento, attività a supporto di insiemi di siti)

1. Sono ammessi al finanziamento gli interventi elencati nell'art. 4 comma 1 della legge 77/06. Gli interventi possono riguardare un solo *sito* o raggruppamenti di *siti UNESCO*.
2. Il finanziamento può coprire al massimo il 90% dell'importo totale del costo dell'intervento. La rimanente parte rimane a carico del soggetto o dei soggetti proponenti l'intervento.
3. Ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento, a carico della legge 77/06, non superiore a euro 100.000,00 se riguarda un solo *sito UNESCO*, non superiore ad euro 150.000,00 per ognuno dei *siti UNESCO* coinvolti in un progetto unitario presentato da una associazione o da un consorzio temporaneo che rappresenti da due a cinque siti, ovvero non superiore ad euro 200.000,00 per ognuno dei *siti UNESCO* coinvolti in un progetto unitario presentato da una associazione o da un consorzio temporaneo che rappresenti almeno sei siti. Per i siti seriali, per i paesaggi culturali e per i siti che riguardano più comuni ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento, a carico della legge 77/06, non superiore a euro 100.000,00 per ognuno dei comuni del sito coinvolti in un progetto unitario. L'importo complessivo di ogni singolo progetto non può in ogni caso superare il 50% dell'importo complessivo previsto per ogni anno dalla legge 77/06 e riportato nella modulistica di cui all'art. 2 comma 2.
4. Al Ministero – Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - Servizio I e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene assegnata una quota

parte del finanziamento previsto dall'art. 4 della legge 77/06, pari al 5% dell'importo complessivo previsto per ogni anno dallo stesso articolo. Tale finanziamento è destinato all'attuazione di interventi, tra quelli individuati dalla art. 4 della legge 77/06, utili a fornire un supporto alle attività di tutti i *siti UNESCO*, o di insiemi di *siti*. Se tali interventi vengono realizzati in maniera disgiunta per i siti culturali e per i siti naturali, ad ognuno dei due Ministeri spetta una quota di finanziamento proporzionale al numero dei siti presenti nella categoria di propria competenza nel corso dell'anno a cui si riferisce il finanziamento. A tal fine, si fa riferimento all'elenco dei *siti UNESCO*, suddiviso per categorie, di cui all'art. 1 comma 1 della presente Circolare.

ART. 4

(Scadenze presentazione domande-Concessione del finanziamento
Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare)

1. La domanda di finanziamento, redatta secondo le indicazioni e nei tempi previsti dalla modulistica di cui all'art. 2 comma 2, deve essere trasmessa al Ministero - Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - Servizio I. Le domande pervenute secondo le modalità prescritte vengono sottoposte all'esame di un'apposita "*Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge del 20 febbraio 2006 n. 77*", di seguito definita "*Commissione*". La *Commissione*, nominata con Decreto del Segretario Generale, è presieduta dal Segretario Generale o da un suo delegato. Nella *Commissione* devono essere inseriti, oltre ai rappresentanti del Ministero, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La *Commissione* è affiancata da una Segreteria Tecnica, nominata con il medesimo Decreto del Segretario Generale.
2. La *Commissione* redige la graduatoria degli interventi ammessi sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel successivo art. 5, ed indica l'importo del finanziamento assegnato a ciascun intervento. La graduatoria viene approvata a maggioranza semplice dei membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute della *Commissione* sono valide se risulta presente almeno la metà dei membri, compreso il presidente o un suo delegato.
3. A conclusione dei lavori della *Commissione*, la Segreteria Tecnica predispone il decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge 77/06 e lo trasmette agli uffici competenti per il seguito dell'istruttoria e la firma del Ministro.

ART. 5

(Criteri di valutazione delle domande. Definizione delle priorità)

1. La *Commissione* di cui all'art. 4, comma 1, valuta le domande sulla base della completezza della documentazione prodotta, della qualità della proposta di intervento, del rispetto della tempistica e della regolarità tecnica e amministrativa nelle procedure avviate o concluse per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/06, di cui all'art. 2, comma 5. La *Commissione* redige la graduatoria tenendo conto delle priorità indicate nei commi successivi.
2. Per i siti privi di piano di gestione, le domande di finanziamento devono prioritariamente riguardare le azioni necessarie per la redazione dei piani di cui all'art. 3 della legge 77/06 e secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della medesima legge.
3. In presenza di piani di gestione approvati, gli interventi oggetto di domande di finanziamento si devono riferire all'attuazione di progetti inseriti all'interno degli stessi piani, di cui costituiscono priorità strategiche.
4. Compatibilmente con le risorse disponibili indicate nell'art 4, commi 3, 4 e 5, della legge 77/06 e tenuto conto della valutazione formulata in base ai criteri indicati nel comma 1, per consentire

un'equilibrata distribuzione dei fondi, nel redigere la graduatoria degli interventi ammessi la *Commissione* deve dare priorità al finanziamento di interventi che riguardino tutti i siti UNESCO o che coinvolgano più siti. Sarà cura della *Commissione* prevedere in via prioritaria un solo intervento per ogni sito, considerando a tal fine sia i progetti presentati in forma autonoma sia quelli presentati congiuntamente da più siti. Tale criterio di priorità si applica limitatamente agli interventi che rispondano ai criteri indicati nel comma 1. Ulteriori interventi potranno essere finanziati con le risorse eventualmente ancora disponibili .

5. Nella predisposizione della graduatoria ai fini del finanziamento, la *Commissione* non prende in considerazione gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 4.

ART. 6

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento assegnato a ciascun intervento verrà erogato dal Ministero al *soggetto referente* del sito UNESCO secondo le seguenti modalità:

per importi uguali o inferiori a € 50.000,00

- a. primo acconto pari al 30 % del totale, alla prima rendicontazione, di cui all'art. 7, comma 1 della presente Circolare;
- b. saldo a seguito di verifica da parte del Ministero per i beni e le attività culturali della congruità tecnico-amministrativa di quanto presentato e realizzato.

per importi superiori a € 50.000,00

- a. primo acconto pari al 30 % del totale, alla prima rendicontazione, di cui all'art. 7, comma 1 della presente Circolare;
- b. acconti successivi, in concomitanza con la rendicontazione semestrale e secondo quanto specificato nel cronoprogramma e nel piano di lavoro allegati al Modello compilato per la richiesta di finanziamento. Gli acconti saranno erogati a fronte di presentazione della documentazione probatoria riguardo allo stato di avanzamento dell'attività svolta;
- c. saldo a seguito di verifica da parte del Ministero per i beni e le attività culturali della congruità tecnico-amministrativa di quanto presentato e realizzato.

ART. 7

(Modalità di rendicontazione)

1. Il *soggetto referente*, entro due mesi dalla data del Decreto di assegnazione del finanziamento, dovrà comunicare gli impegni assunti ai sensi della normativa vigente mediante la compilazione e trasmissione alla Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - Servizio I del Modello di Rendicontazione predisposto dal Ministero e inviato in allegato con la comunicazione del finanziamento concesso.
2. Ogni sei mesi a decorrere dalla data del Decreto di assegnazione del finanziamento, il *soggetto referente* dovrà comunicare gli impegni assunti, i pagamenti effettuati e trasmettere il modello di rendicontazione debitamente compilato, comprensivo degli allegati ivi richiesti. A conclusione del progetto, dovrà predisporre il rendiconto finale delle spese sostenute, unitamente a copia di documentazione tecnica che possa consentire la verifica della congruità tra il progetto finanziato e l'opera effettivamente realizzata, e inviarli alla Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - Servizio I.
3. La data di accredito del finanziamento verrà considerata quale data di avvio dell'attività, rispetto alla quale far riferimento per la verifica della tempistica prevista dal cronoprogramma allegato alla scheda di progetto approvata dalla *Commissione*.

4. Per garantire il controllo sul rendiconto delle spese sostenute e il monitoraggio delle fasi di realizzazione dei progetti approvati, è riservata a favore della Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - Servizio I, una quota pari al 2% del finanziamento disponibile per ogni annualità

Il Segretario Generale
(Giuseppe Proietti)

